

**Al Sig. Prefetto di Milano
Corso Monforte 31
20122 Milano**

RICORSO AL PREFETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 203 DEL CODICE DELLA STRADA

Il sottoscritto xxxxxxxxxx nato ad xxxxxxxxxxxxxxxx (xx) il 4 febbraio 1951 e residente a xxxxxxxxxxxxxxxx in via xxxxxxxxxx n. xx, Email xxxxxxxxxxxxxxxx (*Dichiara, altresì, che ai fini dell'eventuale invio di ogni successiva comunicazione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata – PEC è: xxxxxxxxx*).

P R E M E S S O

che con verbale n. 01537130/2018/1/1/1 del 27/08/2018 notificato il 30/08/2018, in data 15/07/2018 gli è stata contestata la violazione dell'art. 157 comma 8 del Codice della Strada – sosta senza avere azionato il dispositivo di controllo del pagamento della relativa tariffa (D.Lgs. 285/1992), propone ricorso per i seguenti motivi: “erronea indicazione del tipo del veicolo quando non possono essere desunti con certezza in altro modo”.

Il verbalizzante xxxxx yyyy matr. xxxx ha accertato, senza l'immediata contestazione dell'infrazione, la violazione dell'articolo 157 comma 8 del Codice della Strada, da parte del veicolo targato ESxxxxx autovettura VW POLO. Il ricorrente è proprietario di una vettura targata ESxxxxx, tuttavia si tratta di una SEAT IBIZA di cui si allega il libretto di circolazione (allegato 1).

Il ricorrente non si è mai recato a Milano, con la sua vettura, negli ultimi anni, giacché non soltanto egli non ha alcun interesse a raggiungere la città meneghina né per ragioni lavorative né per ragioni personali, ma come risulta dal verbale INPS della commissione medica per l'accertamento dell'handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992, egli è un “portatore di handicap in situazione di gravità” ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della predetta legge; dall'esame obiettivo della commissione medica, risulta che il ricorrente è un paziente in sedia a rotelle e che non gli è pertanto possibile deambulare autonomamente. Né il ricorrente, né la sua vettura si trovavano in Milano, in data 15/07/2018 !

P R E M E S S O

che l'**art. 383 (Art. 200, C.d.S) del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada** specifica quanto segue:

Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione.

Considerato che la **Cassazione civile Sez. II, con sentenza n. 8114 dell'8/4/2011** specifica quanto segue: il verbale che presenta vizi sugli elementi essenziali è illegittimo e può essere annullato. I vizi di compilazione nel verbale possono riguardare l'erronea indicazione delle generalità del conducente, l'omessa o errata indicazione della data e dell'ora nella quale è avvenuta l'infrazione (quando ciò risulti pregiudicata l'esatta indicazione del fatto), mancata esposizione dei fatti, mancata o erronea indicazione dell'autorità competente per il ricorso, mancata, o non chiara ed insufficiente indicazione delle motivazioni di mancato fermo, mancata, non chiara od insufficiente riguardo all'obbligo di comunicare i dati del conducente (quando questi non sia stato subito identificato ed il verbale viene notificato al proprietario) errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare (se è applicabile la sanzione ridotta essa deve essere riportata), **l'erronea indicazione del tipo e della targa del veicolo quando non possono essere desunti con certezza in altro modo.**

Sulla base delle motivazioni suesposte, il ricorrente

C H I E D E

l'annullamento del verbale in questione e l'archiviazione di ogni sanzione pecuniaria.

LUOGO , 4 settembre 2018

(luogo e data)

Firma

Si allega:

copia verbale di accertamento d'infrazione al codice della strada
copia libretto di circolazione SEAT IBIZA tg. ESxxxxx
copia verbale di accertamento commissione medica legge n. 104 del 1992